

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SEMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 AGOSTO 1970

Assegnazione alla Sovrintendenza alle antichità e belle arti della provincia di Trieste dei fondi necessari per ricerche, scavi ed opere di consolidamento dei «castellieri»

ONOREVOLI SENATORI. — Il patrimonio preistorico della provincia di Trieste è stato studiato da tempo da insigni cultori della archeologia e della storia ed è considerato campo di interessantissime ricerche per quanti vogliono approfondire la conoscenza dei popoli che vi abitarono prima della conquista romana, della loro cultura, dei loro legami con altri popoli e con altre civiltà.

Da decenni però questo patrimonio originale e particolare, rappresentato in gran parte dai «castellieri» cioè dalle abitazioni di quegli uomini primitivi, è esposto ad un preoccupante processo di deterioramento e di disfacimento: i materiali che li formano vengono asportati, le opere murarie distrutte, i massi ed il pietrame usati per lavori vari, soprattutto per fondi stradali, la suppellettile è esposta all'azione devastatrice delle intemperie e del dilavamento e di turisti ed occasionali ricercatori non sempre esperti nella tecnica della ricerca.

Così, mentre l'interesse per l'epoca, per i popoli e la civiltà connessi a queste rovine va crescendo, la possibilità di trovare e di conservare intatta la testimonianza di

questa civiltà detta appunto dei «castellieri» va penosamente diminuendo per la inefficienza o l'inesistenza di leggi e di provvedimenti idonei e soprattutto per la mancanza dei fondi necessari; così non è difficile prevedere che, nonostante l'opera appassionata di ricercatori e del personale della Sovrintendenza, non è lontano il tempo in cui nulla si potrà più trovare e salvare di veramente importante e significativo.

Urge pertanto prendere misure serie per impedire che, anche per colpa nostra, vada distrutto un patrimonio che appartiene a tutti e che deve essere tutelato e valorizzato per gli studiosi di oggi e del futuro, per i giovani che dimostrano tanta passione per la storia e la preistoria e per le generazioni future.

È indispensabile individuare, catalogare e selezionare ciò che si deve tutelare, scavare, consolidare con opportuni, accurati lavori. Occorrono i mezzi, che poi non sono ingenti; si è certi che, anche con fondi relativamente limitati, quali vengono proposti dal presente disegno di legge, si può fare una prima seria opera.

È doloroso assistere agli sforzi della Sovrintendenza, che spesso deve interrompere dopo pochi giorni proficue campagne di scavo per la mancanza di poche centinaia di migliaia di lire o di qualche milione. È nostro dovere impedire che ciò si ripeta.

I « castellieri » esistono anche in altre zone, ma non c'è dubbio che la più estesa presenza in Italia si ha proprio nella provincia di Trieste ed è in questa che si devono concentrare gli sforzi.

È augurabile che la Sovrintendenza, d'intesa con la Regione e con gli enti locali, svolga attività di ricerca in qualche altra località particolarmente attorno a Monfalcone e nei comuni limitrofi, perchè un quadro più completo si possa avere anche da

quei ritrovamenti. È altresì auspicabile che scambi di esperienze ed anche ricerche concordemente pianificate si possano svolgere unitamente alle università ed alle autorità preposte a questo campo di studio della Repubblica di Slovenia e di Croazia nelle cui aree, specie in Istria e nelle isole del Quarnero, sorgono vastissimi resti della « civiltà dei castellieri ».

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare all'attenzione degli onorevoli senatori prevede uno stanziamento di 30 milioni di lire da assegnarsi alla Sovrintendenza di Trieste per l'anno 1970, oltre ad un piano decennale di scavi e di lavori di consolidamento con la previsione di 20 milioni di spesa per ciascun anno successivo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per ricerche, scavi, lavori di consolidamento dei « castellieri » della provincia di Trieste è assegnato alla Sovrintendenza alle antichità e belle arti di quella città l'importo di lire 30 milioni per l'anno in corso e di lire 20 milioni annui per i dieci anni successivi.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.